



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

**REGOLAMENTO PER
L'IMPIEGO DI VOLONTARI
PER ATTIVITÀ DI
COLLABORAZIONE SOCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale:

n. 42 del 4 OTTOBRE 2015, esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 dal

Art. 1: OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di impiego istituzionale del volontariato di persone residenti o domiciliate nel Comune di Marnate, al fine di contribuire al coinvolgimento nelle attività svolte dall'Amministrazione Comunale a beneficio della comunità marnatese, che appartengono alle fasce sociali (anziani, pensionati, studenti, disoccupati, ecc.) potenzialmente con la maggior disponibilità di tempo libero.

Art. 2: CRITERI DI IMPIEGO

1. Le attività di "collaborazione sociale" da affidare saranno conferite esclusivamente a volontari, sia con impegno spontaneo singolo che di gruppo, sia ad associazioni con sede in Marnate e costituite per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui all'art. 1, L. 266/91 conformemente alle direttive di cui alla L.R. 22/93.
2. Al fine di favorire la spontaneità, aspetto tipico del volontariato, verranno adottati meccanismi di impiego flessibile la cui attivazione è demandata al Servizio Socio Assistenziale che predisporrà un'adeguata campagna pubblicitaria intese a formare un elenco dei volontari da cui attingere, senza particolari formalità e procedure per l'espletamento dei servizi sotto elencati.
3. Il Servizio Sociale provvederà periodicamente a pubblicizzare mediante avvisi le modalità di inserimento nel sopra citato elenco.

Art. 3: PRINCIPI GENERALI

1. L'attività di volontariato è totalmente gratuita. L'amministrazione Comunale non corrisponde alcun compenso per l'espletamento della attività di volontariato. E' ammesso solo il rimborso delle spese vive sostenute dal volontario per consentire l'espletamento delle attività di volontariato, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Servizio Sociale Comunale.
2. L'attività di volontariato è svolta con la piena disponibilità del volontario a cui può in qualsiasi momento recedere, purché espressa in debito anticipo e non crei danno all'utente o all'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione non è tenuta a formare una graduatoria dei volontari e ha piena discrezionalità nelle modalità di attingere all'elenco degli stessi senza alcun obbligo ed alcun criterio regolatore, nemmeno quello della rotazione.
4. L'attribuzione dei servizi è esercitata in pieno accordo con i volontari interpellati, nel rispetto delle esigenze dell'Amministrazione Comunale e dei volontari stessi.

Art. 4: REQUISITI SOGGETTIVI

1. Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - Residenza o domicilio nel Comune di Marnate;
 - Idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico in relazione alle caratteristiche operative dello stesso, da comprovarsi attraverso apposita certificazione rilasciata dal medico di famiglia;

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre l'interessato ad accertamento presso il proprio medico del lavoro;
- Buona condotta morale e civile.

Art. 5: LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SOCIALE

1. Le attività di "collaborazione sociale" sono individuate a titolo esemplificativo tra i seguenti settori d'intervento:
 - a) Collaborazione domiciliare agli anziani;
 - b) Vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola, accompagnamento dei bambini fino all'ingresso esterno delle scuole;
 - c) Sorveglianza parchi pubblici;
 - d) Vigilanza degli alunni nell'espletamento del servizio di trasporto scolastico;
 - e) Accompagnamento persone disabili e/o portatrici di handicap presso i centri di riabilitazione e/o scuole professionali;
 - f) Accompagnamento minori nei centri di cura N.P.I., AIAS ecc..
 - g) Qualsiasi altro intervento di pubblico interesse che il Sindaco intenda ulteriormente stabilire.

Art. 6 - STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI

1. Le attività del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale.
2. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.
3. La collaborazione dei volontari in attività socialmente utili in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
4. L'effettuazione di attività socialmente utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 7: MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Le attività dei volontari sono organizzate, coordinate e controllate dal Servizio Sociale Comunale anche se promosse da altri settori comunali.
2. A ciascun volontario sarà rilasciata una tessera di riconoscimento attestante la qualificazione di «volontario per collaborazioni sociali».
3. Nel caso di funzioni di vigilanza saranno rilasciati degli ulteriori segni di riconoscimento specifici.

Art. 8: ASSICURAZIONE

1. Tutti i volontari saranno assicurati attraverso polizza cumulativa con spesa a carico dell'Amministrazione comunale, a copertura dei rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio od in itinere, di morte, invalidità permanente, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate.

Art. 9: DOVERI DEGLI INCARICATI

1. Ogni volontario è tenuto a pena di revoca dell'incarico a:
 - a) svolgere le proprie mansioni in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
 - b) rispettare gli orari prestabiliti;
 - c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - d) tenere un comportamento di rispetto e di collaborazione con i dipendenti comunali;
 - e) non svolgere ad attività estranee a quelle per cui fu affidato l'incarico durante l'espletamento dello stesso;
 - f) comunicare tempestivamente agli uffici comunali eventuali assenze o impedimenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
 - g) segnalare agli uffici comunali ogni fatto che richieda l'intervento del personale comunale.
2. Ciascun volontario è personalmente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale.
3. L'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità oggettiva al riguardo.

Art. 10 - RIMBORSI

1. A fronte delle attività svolte dai volontari possono essere riconosciuti i seguenti *Benefit* i cui costi saranno a carico, totale o parziale, dell'Amministrazione:
 - a) certificato medico di cui al precedente art. 4 di verifica dell'idoneità psicofisica;
 - b) pranzo/cena sociale una volta l'anno;
 - c) la partecipazione a spettacoli teatrali o musicali, nei teatri provinciali o locali, la cui uscita è organizzata dall'Amministrazione stessa;
 - d) la partecipazione alle manifestazioni ricreative, culturali e sportive organizzate dall'Ente.
2. Le iniziative per le quali è riconosciuto il *Benefit* sono stabilite dal Sindaco, che definisce anche numero dei *Benefit* attribuibili e i criteri di assegnazione.

Art. 11 - MEZZI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI

1. Ai volontari impegnati saranno forniti tutti i mezzi necessari per il buon espletamento delle attività di cui al presente regolamento.
2. Tutti i costi per i mezzi messi a disposizione sono a carico dell'Amministrazione comunale.
3. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà cura del Responsabile del servizio di prevenzione informare i volontari del contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. I volontari saranno cancellati dall'elenco:
 - a) per loro espressa rinuncia;
 - b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività;
 - d) per ripetuto rifiuto a svolgere i servizi proposti dall'Amministrazione Comunale.
2. I volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale della propria eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 13: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla avvenuta pubblicazione prevista all'art. 77, comma 7°, del vigente Statuto Comunale.